

Comune di Baceno (Verbano Cusio Ossola)

**Deliberazione di Consiglio Comunale n. 33 del 01/10/2009 - Modifica norme statutarie: artt. 34/35.**

Art. 34

Composizione

1. *La Giunta è composta dal Sindaco e sino ad un numero massimo di quattro componenti (minimo 2). Ad uno di essi il Sindaco attribuisce le funzioni vicarie.*
2. Gli Assessori sono scelti normalmente tra i Consiglieri; può tuttavia essere nominato un Assessore esterno al Consiglio, purchè dotato dei requisiti di eleggibilità ed in possesso di particolare competenza ed esperienza tecnica, amministrativa o professionale.

Art. 35

Nomina

1. Il Vice Sindaco e gli altri componenti della Giunta sono nominati dal Sindaco e presentati al Consiglio Comunale nella prima seduta successiva alle elezioni unitamente alla proposta degli indirizzi generali di governo.
2. Il Sindaco può revocare uno o più Assessori dandone motivata comunicazione al Consiglio e deve sostituire entro quindici giorni gli Assessori dimissionari *ove il numero di quelli nominati in carica sia inferiore a quattro.*
3. Le cause di incompatibilità, la posizione e lo stato giuridico degli Assessori nonché gli istituti della decadenza e della revoca sono disciplinati dalla legge; non possono comunque far parte della Giunta coloro che abbiano tra loro o con il Sindaco rapporti di parentela entro il terzo grado, di affinità di primo grado, di affiliazione ed i coniugi. Non è possibile essere nominati Assessori per più di due mandati consecutivi.
4. Salvi i casi di revoca da parte del Sindaco la Giunta rimane in carica fino al giorno della proclamazione degli eletti in occasione del rinnovo del Consiglio Comunale.

Baceno, 18 novembre 2009

Il Sindaco  
Rodolfo Signorini